



Milano, 31 gennaio 2020

Nota operativa per la presentazione della misura B2 per l'anno 2020.

Si portano a conoscenza dei cittadini e degli operatori interessati le seguenti informazioni utili per la presentazione delle domande relative alla misura B2 per l'anno 2020 nel Comune di Milano.

La DGR n. 2720/2019 di Regione Lombardia ha disciplinato gli aspetti relativi all'attuazione della misura in oggetto e sulla base di queste indicazioni si fornisce la presente nota operativa.

La misura B2 si concretizza in interventi di sostegno e supporto alla persona e alla sua famiglia per garantire la piena permanenza della persona fragile al proprio domicilio e nel suo contesto di vita.

Si precisa che sono destinatari della presente misura le persone in possesso di tutti i seguenti requisiti:

- a. di qualsiasi età, al domicilio, che evidenziano gravi limitazioni della capacità funzionale che compromettono significativamente la loro autosufficienza e autonomia personale nelle attività della vita quotidiana, di relazione e sociale;
- b. in condizione di gravità così come accertata ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 104/1992 ovvero beneficiarie dell'indennità di accompagnamento, di cui alla legge n. 18/1980 e successive modifiche/integrazioni con L. 508/1988;
- c. con i seguenti valori massimi ISEE di riferimento: sociosanitario fino a un massimo di € 25.000,00 e ISEE ordinario in caso di minori fino a un massimo di € 40.000,00.

Di seguito le informazioni necessarie per presentare domanda:

1. Sarà possibile presentare domanda di misura B2 nel periodo compreso tra il 3 febbraio e il 30 aprile 2020 consegnando il modulo di domanda e la relativa documentazione presso il servizio sociale del proprio municipio di residenza e/o dove si è in carico. Non saranno ammesse domande presentate oltre tale termine.
2. Alla fine del periodo sopra indicato verrà predisposta la graduatoria degli esiti delle valutazioni delle richieste. Sulla base dell'ordine in graduatoria i richiedenti saranno dichiarati:
 - ammessi finanziati, cioè ammessi in graduatoria in posizione utile per ricevere il titolo sociale sulla base degli stanziamenti di Bilancio disponibili;
 - ammessi non finanziati, cioè richiedenti in possesso del requisito ma non in posizione utile per ricevere il contributo per risorse finanziarie insufficienti;
 - non ammessi, richiedenti che non presentano in requisiti di accesso per ricevere il titolo sociale.

3. I richiedenti non ammessi potranno presentare eventuale istanza di revisione entro 30 giorni dalla comunicazione di non ammissione. I richiedenti ammessi non finanziati potranno eventualmente ricevere il titolo sociale solo a fronte di nuovi stanziamenti o residui per minori rimborsi e nei limiti degli stessi.
4. Con successivo provvedimento verranno definiti i criteri di priorità della graduatoria sulla base delle ulteriori attese prescrizioni regionali, anche in relazione alla quota del Fondo Non Autosufficienze assegnata al Comune di Milano.
5. Per presentare domanda è necessario allegare:
 - a) la certificazione di invalidità (in caso di prima presentazione della richiesta o se variata rispetto a quella già consegnata negli anni passati);
 - b) un documento bancario in cui sono riportate in modo chiaro le coordinate bancarie (IBAN), intestate al richiedente beneficiario, su cui verranno effettuati i pagamenti in caso di ammissione;
 - c) un valido documento di identità del richiedente;
 - d) la relazione della UVM completa degli allegati previsti; nel caso in cui sia già stata consegnata una UVM da non più di 2 anni (quindi ultima UVM presentata 2018) non sarà necessario allegare tale documentazione. E' necessario quindi allegare la relazione UVM solo in caso di prima presentazione o di ultima UVM presentata nell'anno 2017 o antecedenti. E' inoltre possibile da parte del servizio sociale professionale inoltrare all'Unità scrivente la domanda del cittadino anche in attesa della relazione UVM qualora sia necessaria, non saranno in ogni caso ammesse domande senza UVM qualora questa sia necessaria (ovvero in caso di nuova presentazione o di ultima UVM antecedente al 2018);
 - e) l'attestazione ISEE in corso di validità. In base a quanto disposto da Regione Lombardia deve essere l'ISEE sociosanitario, solo in caso di domanda presentata a favore di un minore si deve utilizzare l'ISEE ordinario. In caso di ISEE sociosanitario il valore massimo entro il quale è possibile usufruire del beneficio è pari a 25.000 euro, in caso di ISEE ordinario per minore tale valore massimo è di 40.000 euro. Oltre tali importi i richiedenti non verranno ammessi al beneficio. Sempre in base a quanto disposto da Regione Lombardia in caso di richiedente con progetto di vita indipendente senza il supporto del caregiver familiare, ma con l'ausilio di un assistente personale regolarmente assunto per ottenere la misura B2 è necessario essere in possesso di un ISEE sociosanitario inferiore o uguale a 20.000,00 euro.
 - f) per richieste relative ad assunzione di assistente familiare è necessario allegare anche il contratto di assunzione, in caso di prima presentazione della domanda o di nuova assunzione.

6. Il Comune di Milano riconoscerà ai beneficiari dell'anno 2019 che avranno già presentato domanda per il 2020 un acconto, sul totale del beneficio annuale, presumibilmente nel mese di marzo e finanziato da risorse comunali, pari all'importo di due bimestri calcolato sulla base dell'anno 2019. Saranno esclusi da tale acconto, i beneficiari del 2019 che, in base a quanto disposto dalla DGR 2720/2019 non hanno diritto alla misura B2 per l'anno 2020 e in particolare:
- I. i richiedenti beneficiari di misura B1;
 - II. i richiedenti che frequentano un servizio diurno comunale o convenzionato.
7. Tale acconto, qualora i richiedenti beneficiari del 2019 che lo hanno ricevuto non dovessero poi risultare ammessi in graduatoria, sarà considerato a titolo di bonus per l'annualità 2019 e non ne verrà richiesta la restituzione.
8. La Direzione Politiche Sociali si riserva la possibilità di erogare un ulteriore acconto, pari ad un bimestre anno 2019, ai beneficiari del 2019 che nel frattempo avessero già presentato domanda, qualora vi fossero, a seguito delle opportune verifiche contabili, risorse sufficienti per far fronte a tale spesa.
9. In caso di ammissione, il beneficio verrà riconosciuto per un anno a decorrere dal mese di pubblicazione della graduatoria. Quindi se la graduatoria sarà pubblicata nel mese di maggio 2020, il beneficio verrà riconosciuto fino al mese di aprile 2021.
10. La rendicontazione dei beneficiari ammessi dovrà pervenire regolarmente per consentire l'erogazione del rimborso ogni 2 mesi. Non verrà riconosciuto il rimborso senza la regolare presentazione della rendicontazione delle spese. In caso di assistente familiare regolarmente assunto è necessario presentare i MAV trimestrali relativi al versamento dei contributi a INPS. In caso di prestazione fornita da cooperativa sarà necessario far pervenire le fatture attestanti il pagamento del servizio.
11. Per gli importi massimi rimborsabili e le incompatibilità tra la misura B2 e le altre misure erogate tramite finanziamenti di Regione Lombardia (misura B1, "dopo di noi", provi, ecc.) si rimanda al Programma Operativo Regionale annualità 2019 – esercizio 2020, approvato con DGR 2720/2019.

Si precisa che la presente nota operativa è emanata sulla base delle procedure relative ai titoli sociali della Direzione Politiche Sociali approvate con determinazione dirigenziale n. DD 615/2020.

Per ulteriori informazioni è possibile scrivere a: pss.titolisociali@comune.milano.it

Si resta a disposizione per ogni ulteriore chiarimento.

**Il Responsabile del procedimento
(Dott. Alessandro Cassuto)**